

STRUMENTI FORMEZ

Il Formez-Centro di Formazione Studi ha avuto, da sempre, una particolare attenzione per le iniziative editoriali. Fin dai primissimi anni di attività si è impegnato nella produzione e divulgazione di collane e riviste su cui intere generazioni di funzionari pubblici si sono formate.

In seguito al decreto legislativo 285/99, che ha individuato nel Formez l'Agenzia istituzionale che sostiene e promuove i processi di trasformazione del sistema amministrativo italiano, l'attività editoriale del Centro è stata rilanciata e rinnovata nella veste grafica e nei contenuti.

Sono state create quattro nuove linee editoriali: Quaderni, Strumenti, Ricerche e Azioni di Sistema per la Pubblica Amministrazione. In queste collane vengono pubblicati soprattutto i risultati delle attività formative e di ricerca dell'Istituto.

Con "Quaderni" e "Ricerche" si diffondono Rapporti e riflessioni teoriche su temi innovativi per la P.A. mentre, con due collane più specialistiche quali "Strumenti" e "Azioni di Sistema per la P.A.", si mettono a disposizione soprattutto strumenti di lavoro o di progettazione per quanti lavorano o si occupano di Pubblica Amministrazione e di sviluppo locale. Tutte le pubblicazioni con un breve abstract vengono presentate sul sito web (www.formez.it).

Il presente volume rientra tra gli interventi che il Formez ha svolto, dapprima, con il progetto SI - Sportello Impresa e, attualmente, attraverso il progetto Sempliciter - Esigenze, esperienze, effetti della semplificazione, per offrire assistenza e consulenza principalmente ai responsabili dello Sportello unico per le attività produttive.

La pubblicazione fa parte di una serie di manuali regionali che, nel vasto e difficile processo di attuazione del federalismo amministrativo, rappresentano dei veri strumenti operativi. In sintonia con il bisogno di semplificazione amministrativa delle Regioni, il manuale per i responsabili di SUAP della Regione Piemonte non contiene solo riferimenti alla normativa nazionale, regionale e di settore, ma presenta apposite schede relative a singoli procedimenti attuati nelle varie Province.

Carlo Flamment

Presidente Formez



24

MANUALE PER IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

REGIONE PIEMONTE

Con allegato CD-Rom

Il volume è stato curato da
Franco Peta, *responsabile di progetto*
Carlo Apponi, *responsabile scientifico*

Gruppo di lavoro Formez
Giampaolo Grippa, Ilaria Manzione, Giuseppina Russo, Angela Vicino

Con il contributo, per la Regione Piemonte, di
Laura Faina, *Dirigente del Settore Attività giuridico-legislativa*
Luciano Romano, *Funzionario dell'Osservatorio settori produttivi industriali*
Riccardo Franco, *SUAP Moncalieri (TO)*
Mirella Reano, *SUAP Torino*

Organizzazione editoriale
Paola Pezzuto, Vincenza D'Elia



Nel quadro della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure amministrative, lo sportello unico per le attività produttive si propone come strumento di sviluppo economico del territorio attraverso un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure, nonché sulla promozione delle potenzialità di sviluppo delle diverse comunità locali. In questo contesto la diffusione e il funzionamento dello sportello unico sul territorio piemontese è, e continua ad essere, l'obiettivo che la Regione Piemonte intende raggiungere con lo studio dei propri sportelli, l'individuazione e l'attivazione di strumenti di sostegno allo sviluppo qualitativo del servizio.

Costruire un nuovo ruolo delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di recuperare efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, comporta necessariamente l'elaborazione e l'introduzione di nuovi modelli di organizzazione e di gestione degli uffici e dei servizi. In questo senso la Regione, nell'ambito dell'attività di indirizzo e supporto agli sportelli, ha attuato iniziative di informazione e assistenza tecnica alle imprese e monitoraggio sulla effettiva operatività e utilità degli sportelli nel territorio regionale.

Sotto il primo profilo, infatti, la Regione ha elaborato il documento "Indicazioni applicative dei DPR 447/98 e 440/2000", al fine di fornire elementi interpretativi della normativa in materia e di perseguire un adeguato livello di uniformità nell'attività delle strutture uniche. È, peraltro, in atto una revisione delle linee guida operata alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata e della nuova normativa intervenuta.

Relativamente all'informazione e all'assistenza alle imprese che si rivolgono allo sportello unico, la Regione ha realizzato due banche dati, in materia di agevolazioni finanziarie e opportunità di localizzazione per le imprese.

Grazie al monitoraggio sullo sportello unico, compiuto dalla Regione-Direzione Industria, è stato inoltre possibile fornire una prima fotografia della realtà piemontese e proporre una serie di dati quantitativi volti a mettere in luce lo stato di attuazione delle strutture a pochi anni dall'attivazione formale.

Rilevante, infine, è stata la cooperazione con il Formez che ha portato alla realizzazione del presente manuale quale frutto della articolata collaborazione programmatica tra la Regione e alcuni responsabili di sportello. Un work in progress, dunque, che deve essere ulteriormente perfezionato per poter compiere fino in fondo il percorso verso la sussidiarietà e rimuovere gli ostacoli che continuamente rischiano di interrompere il cammino di miglioramento.



In questa direzione va il progetto di ristrutturazione della banca dati delle opportunità localizzative che semplificherà le procedure di aggiornamento e consentirà la georeferenziazione delle aree censite, nonché il programma di integrazione dei dati base con la contestuale verifica della possibilità di correlazione con analoghe banche dati di altre Regioni.

Parallelamente, per stimolare l'utilizzo ottimale delle differenti potenzialità offerte dallo sportello unico, in termini di riduzione dei tempi di autorizzazione e di semplificazione delle procedure, verrà avviata una verifica con le Associazioni di categoria al fine di realizzare un progetto formativo, a cura del Formez, rivolto agli ordini professionali piemontesi su materie di competenza dello sportello.

All'esame qualitativo dell'attività degli sportelli unici mira, infine, il progetto di ricerca da realizzarsi nell'ambito del Progetto Governance - Progetto pilota Regione Piemonte, con la collaborazione del Formez e del Laboratorio sulle Politiche (Lapo) istituito presso il Corep di Torino. Quest'ultima ricerca è volta a comprendere come funziona la struttura unica con particolare attenzione agli aspetti di efficacia ed efficienza del suo operato.

In questa ottica, infatti, conoscere gli elementi di valore e quelli di rischio dello sportello unico può fornire agli operatori indicazioni preziose per la definizione delle politiche di sostegno all'intero percorso di cambiamento dettato dalla riforma del Titolo V.

Gilberto Pichetto Fratin
Assessore all'Industria Lavoro e Bilancio

INDICE



INTRODUZIONE 13

LINEE GUIDA (Delib. G.R. 29-4134/01 e s.m.i.) (nel CD-Rom)

SCHEDA TECNICHE

Urbanistica

1. Procedura di Variante allo strumento urbanistico 27

Edilizia privata

2. Permesso di costruire (art. 10, D.P.R. 380/01) 30
3. Denuncia inizio attività edilizia (art. 22, D.P.R. 380/01) 34
4. Autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura 38

Sanità

5. Parere igienico-sanitario preventivo
(art. 20, D.P.R. 380/01 e s.m.i.) 40
6. Parere igienico-sanitario preventivo per progetti
edili/insediamenti attività produttive/modifiche
di lavorazioni definite insalubri (D.M. Sanità 5/09/94) 41
7. Notifica al Servizio prevenzione e sicurezza
degli ambienti di lavoro dell'ASL, relativo all'insediamento
di un'attività industriale (art. 48, D.P.R. 303/56) 44
8. Deroga alle altezze dei locali destinati a luogo
di lavoro (art. 6, D.P.R. 303/56) 45
9. Relazione di impatto acustico 46
10. Classificazione delle attività insalubri
(artt. 216 e 217, R.D. 1265/34) 49
11. Autorizzazione sanitaria per l'esercizio di laboratori
di produzione e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari 50
12. Nullaosta di idoneità dei locali per la vendita
al dettaglio di alimenti e bevande 53

Prevenzione incendi

13. Esame di conformità antincendio dei progetti 55
14. Certificato di prevenzione incendi 57



15. Dichiarazione per dare inizio all'attività soggetta alle norme di prevenzione incendi 61

Vincoli paesaggistico-ambientali e idrogeologici

16. Autorizzazione per modifiche dello stato dei luoghi in zone soggette a vincolo paesistico-ambientale 63
17. Autorizzazione/approvazione degli interventi edilizi sui beni culturali 66
18. Autorizzazione comunale in sub-delega per vincolo paesistico-ambientale 68
19. Autorizzazione alla costruzione in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici 70

Collaudo impianti-usabilità

20. Procedura per collaudo/usabilità provvisoria degli impianti produttivi (art. 9, D.P.R. 447/98 e s.m.i.) 74
21. Certificato di agibilità/usabilità degli impianti produttivi (artt. 24 e 25, D.P.R. 380/01) 76

Emissioni di fumi inquinanti in atmosfera

22. Autorizzazione in forma ordinaria alle emissioni in atmosfera 79
23. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in forma semplificata o in via generale 83
24. Autorizzazione a deroghe per le emissioni inquinanti in atmosfera 86

Scarichi di acque reflue

25. Autorizzazioni allo scarico di reflui civili o assimilati in corpi idrici superficiali, sul suolo o in strati superficiali del sottosuolo 89
26. Autorizzazioni allo scarico di reflui tecnologici (acque da processo produttivo) in pubblica fognatura 93
27. Autorizzazioni allo scarico di reflui tecnologici (acque da processo produttivo) fuori fognatura 95
28. Autorizzazione allo spandimento di liquami zootecnici su suolo agricolo 99

Attività a rischio di incidente rilevante

29. Notifica di attività a rischio di incidente rilevante 102

Impatto ambientale

30. Procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di rilevanza regionale, provinciale, comunale 105
31. Procedure di verifica di impatto ambientale di

Commercio

- 32. Autorizzazione all'apertura di un esercizio di media struttura di vendita 112
- 33. Autorizzazione all'apertura di grande struttura di vendita (o centro commerciale) 116
- 34. Comunicazione di inizio attività per gli esercizi di vendita di vicinato 122



Distributori di carburanti per autotrazione

- 35. Autorizzazione all'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico e ad uso privato 125
- 36. Autorizzazione all'installazione di impianti autostradali di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico 129
- 37. Autorizzazione al potenziamento di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico e ad uso privato 132
- 38. Autorizzazione al potenziamento di impianti autostradali (o su strade di raccordo alle autostrade) di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico (e ad uso privato) 136
- 39. Autorizzazione all'esercizio provvisorio di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico e ad uso privato 139
- 40. Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli impianti autostradali di distribuzione di carburanti 141

Depositi oli minerali ad uso commerciale

- 41. Autorizzazione all'installazione dei depositi di oli minerali ad uso commerciale 144

Attività di preparazione di detersivi, detergenti sintetici e prodotti cosmetici

- 42. Autorizzazione alla produzione di detersivi o detergenti sintetici 148
- 43. Autorizzazione alla preparazione di prodotti cosmetici 149

Agricoltura

- 44. Certificato di imprenditore agricolo a titolo principale per l'edificabilità in aree agricole 152

MODULISTICA

(nel CD-Rom)

INTRODUZIONE





Lo sportello unico per le attività produttive

L'istituzione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) ha costituito una significativa tappa all'interno del generale processo – in atto ormai da diversi anni – di modernizzazione e riqualificazione del ruolo e delle modalità di intervento dell'ente locale.

A partire dagli anni Novanta, con la L. 241/90¹ è stato fissato come obiettivo quello di rendere snella la Pubblica Amministrazione e orientata a qualità e risultati, ottenendo una maggiore comprensione da parte della collettività attraverso un'azione amministrativa razionale e rapida. Questo processo si è concretizzato con la legge Bassanini, la L. 59/97², e il conseguente decreto di attuazione il D.Lgs. 112/98³.

L'esigenza di semplificazione degli adempimenti amministrativi e di riduzione degli oneri e dei tempi connessi, ha portato alla collocazione dello SUAP al centro del grande processo di riforma amministrativa varata negli anni '97-98, in particolare della semplificazione normativa del procedimento amministrativo di autorizzazione di nuove attività produttive.

Gli attori dello sportello unico

Il D.Lgs. 112/98, che ha introdotto lo sportello unico, con l'articolo 23 conferisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione, e alla riconversione di impianti produttivi, ed ha anche disciplinato il relativo procedimento autorizzatorio. Il nuovo procedimento amministrativo unico, da attivare per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti produttivi, è disciplinato dal regolamento adottato con il D.P.R. 447/98⁴ e, in seguito, in parte modifi-

¹ L. 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

² L. 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*.

³ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini)*.

⁴ D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, *Regolamento di semplificazione dei proced*



cato dal D.P.R. 440/00⁵. Il conferimento di funzioni ai Comuni non va interpretato come un mero trasferimento di competenze, bensì come l'attribuzione di una nuova competenza con riconoscimento del ruolo centrale svolto dal Comune, centro di convergenza di tutti i procedimenti connessi ai processi di trasformazione economica del territorio, quindi garante del rispetto dei principi di responsabilità e unicità sanciti dalla L. 59/97⁶.

Il Comune è l'ente in grado di conseguire il generale obiettivo di agevolazione dei processi di sviluppo economico, gestendo infatti, direttamente sia il territorio, senza il filtro di enti subordinati allo scopo delegati, che il rapporto con i cittadini, ai quali deve offrire servizi efficaci e risposte esaustive. In esso, insomma, si compendia concretamente il *principio di sussidiarietà*⁷, secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative deve essere attribuita “*ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative*”, quali “*autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini, favorendo l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità*”.

Lo SUAP, attraverso la gestione del procedimento amministrativo unico, rappresenta una significativa innovazione nel percorso di riforma della PA, ulteriormente progegrito con il nuovo Titolo V della Costituzione⁸.

Nel rispetto del nuovo ruolo assunto dai Comuni, il quadro costituzionale rafforza ulteriormente funzioni e competenze delle Regioni in materia di sviluppo locale, promozione del territorio, attività produttive. La Regione è chiamata a svolgere, anche attraverso le Province e come espressamente prevede l'art. 23, D.Lgs. 112/98, un ruolo generale di coordinamento e di indirizzo nell'offerta dei servizi e dell'assistenza alle imprese, che si integra con compiti più puntuali come la raccolta e la diffusione anche per via telematica di tutte le informazioni utili agli operatori economici attivi sul territorio.

L'art. 26, D.Lgs. 112/98, inoltre, attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare l'istituzione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e di quelle ecologicamente attrezzate⁹, riconoscendo comunque agli enti locali interessati il diritto a partecipare alla fase procedimentale di individuazione delle aree potenzialmente “produttive”, in quanto direttamente coinvolti nelle azioni preventive di pianificazione territoriale. A tal proposito va ricordato che, in base al *principio di priorità* previsto dall'art. 23,

⁵ D.P.R. 7 dicembre

c. 3, del citato decreto legislativo, le funzioni di assistenza sono esercitate attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

Il procedimento unico

Non va dimenticato l'importante ruolo strategico di strumento di semplificazione che lo SUAP riveste nell'ambito delle norme e delle procedure e della collaborazione tra le varie amministrazioni coinvolte nel procedimento e tra i diversi livelli di governo. Ciò in quanto lo SUAP è titolare della gestione del procedimento, che spesso interessa diverse e complicate normative di settore e coinvolge più amministrazioni competenti ad esprimere pareri tecnici o atti di assenso comunque denominati.

Il procedimento autorizzatorio *unico* dei nuovi impianti produttivi si configura come innovativo, in quanto non sostituisce i preesistenti singoli procedimenti autorizzatori, ma, ponendo un nuovo *iter* amministrativo unitario, che integra e coordina le attuali competenze autorizzatorie,

- elimina duplicazioni e sovrapposizioni fra uffici e procedimenti diversi,
- riduce gli adempimenti amministrativi per le imprese,
- accelera i tempi di definizione del procedimento,
- riduce i relativi oneri finanziari,
- valorizza la responsabilità dell'imprenditore mediante la possibilità di ricorrere all'autocertificazione,
- dà certezza degli adempimenti connessi alla localizzazione di nuove attività produttive in condizioni di massima parità e concorrenzialità,
- garantisce contemporaneamente, a tutti i cittadini, la massima trasparenza delle scelte pubbliche concernenti l'utilizzo del territorio e la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente.

Figura centrale del nuovo procedimento è il responsabile dello sportello unico – o, più propriamente, della struttura unica amministrativa istituita presso il Comune, a sua volta dotata di uno sportello unico – ovvero il responsabile del procedimento nell'ambito della struttura, che riceve la domanda unica¹⁰, o autocertificazione unica¹¹, dell'interessato e la trasmette agli uffici competenti in relazione ai diversi endoprocedimenti, al fine di verificare la conformità del progetto alle norme applicabili e, quindi, comunicare all'interessato l'esito del procedimento.

Le modifiche al D.P.R. 447/98, apportate dal D.P.R. 440/00, sottolineano definitivamente l'attribuzione al responsabile dello sportello unico di tutti i poteri del responsabile del procedimento ai fini dell'impulso e del coordinamento di tutti gli altri uffici, anche non appartenenti al Comune, già competenti all'adozione di singoli provvedimenti autorizzatori, ed ora all'espletamento di singole fasi istruttorie. Qualora lo sportello sia ope-





rante, gli altri uffici non possono rilasciare autonomamente le proprie autorizzazioni e, laddove ricevono ancora direttamente domande relative a impianti produttivi, devono ritrasmetterle allo sportello unico unitamente alle risultanze istruttorie già acquisite¹².

Il D.P.R. 447/98 definisce i percorsi istruttori e amministrativi finalizzati sia al rilascio delle autorizzazioni per l'insediamento e l'attivazione di impianti produttivi, sia al controllo sulla messa in esercizio degli impianti realizzati.

Il Regolamento, infatti, in attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 20, L. 59/97, e dall'art. 25, D.Lgs. 112/98, individua e disciplina in modo chiaro due distinte fasi procedurali: la prima diretta all'ottenimento dell'autorizzazione per l'insediamento e la realizzazione degli impianti produttivi, la seconda, propedeutica all'avvio dell'attività imprenditoriale, concernente il collaudo degli impianti realizzati.

All'interno della prima fase autorizzativa, sono individuati due procedimenti alternativi, atti a perseguire gli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento:

- quello *semplificato*, che si svolge attraverso l'impulso e il coordinamento delle attività istruttorie ad opera della struttura unica, e che prevede la possibilità di attivare la Conferenza di Servizi;
- quello *autocertificato*, che permette all'imprenditore di avvalersi di autocertificazioni attestanti la conformità dell'impianto alle prescrizioni normative previste e di procedere, comunque, alla realizzazione dello stesso decorsi i termini che la normativa assegna alla Pubblica Amministrazione per eseguire i necessari controlli e le verifiche preventive di idoneità e di completezza della domanda e della documentazione allegata.

Normalmente è lo stesso interessato a poter scegliere quale dei due tipi di procedimento attivare, fatti salvi i casi in cui il ricorso all'autocertificazione è precluso *a priori*¹³. Quale che sia la tipologia di procedimento prescelta, il D.P.R. 447/98 e s.m.i. assicura dei principi comuni alla base delle diverse tipologie di procedimento:

- il *principio di unicità*, per cui gli utenti dei pubblici servizi, e in particolare le imprese, devono disporre di un unico interlocutore per pratiche

autorizzativi, nullaosta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico¹⁵;

- il *principio di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa* (o di non aggravamento del procedimento), per cui, qualora l'avvio di un'attività o la realizzazione di un impianto produttivo prevedano procedure e tempi più snelli rispetto a quelli introdotti dal D.P.R. 447/98, si applicano le modalità di maggiore semplificazione.



Il procedimento mediante autocertificazione costituisce la vera e propria novità introdotta dalla normativa sullo sportello unico. Infatti, mentre quello semplificato assume la veste di procedimento “ordinario” e non si discosta dalle procedure in vigore, quello autocertificato è particolarmente innovativo dal momento che garantisce la speditezza e la semplificazione dell'attività amministrativa, che nella fattispecie consiste solo nella verifica della sussistenza di presupposti e requisiti di presentazione della domanda e nel controllo delle autocertificazioni ad essa allegate. La disciplina di questo istituto è contenuta nell'art. 6, D.P.R. 447/98, il quale prevede che, in conformità alle previsioni dell'art. 25, c. 2, D.Lgs. 112/98, il soggetto interessato ha la possibilità di presentare alla struttura unica una domanda, corredata da una serie di autocertificazioni nelle quali risulti attestata la conformità del progetto alle prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza degli impianti e di tutela sanitaria e ambientale. Tali attestazioni sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, unitamente ai professionisti abilitati che le hanno redatte. Non tutte le materie, però, come già detto, possono essere oggetto di autocertificazione.

Indubbiamente il procedimento mediante autocertificazione appare il più indicato a favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di insediamenti produttivi, prevedendo il progressivo ampliamento degli atti e dei certificati sostituibili con una dichiarazione dell'interessato. A tale previsione viene affiancata quella del silenzio-assenso, qualora l'amministrazione competente al controllo non comunichi, entro un termine stabilito, il proprio motivato dissenso, ovvero non convochi l'impresa per un'audizione in contraddittorio. Il sistema che si ottiene dal raccordo di queste due previsioni normative, consente all'imprenditore di esercitare la propria attività senza che intervenga alcun provvedimento di intermediazione da parte dell'amministrazione pubblica se non in termini di controllo di requisiti e presupposti per l'avvio del procedimento e di completezza della domanda e della documentazione a corredo¹⁶.

¹⁵ Il nuovo Regolamento ricon



La procedura di collaudo

Un'importante innovazione del Regolamento, prevista all'art. 9, è rappresentata dalla procedura di collaudo, finalizzata ad anticipare e accelerare l'avvio dell'attività economica, valutando la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato e alle normative vigenti. Le modalità di esecuzione del collaudo risultano semplificate e accelerate attraverso la responsabilizzazione dei professionisti che, su incarico dell'impresa, asseverano la conformità delle opere eseguite al progetto approvato e alle normative di settore, garantendo comunque agli enti pubblici la possibilità di effettuare azioni di vigilanza e controllo. A procedere al collaudo degli impianti produttivi, dunque, sono soggetti indipendenti ed esterni rispetto all'impresa interessata, tuttavia la verifica dell'insussistenza di rapporti, professionali o economici, tra collaudatore e impresa non risulta sicuramente agevole.

La Conferenza di Servizi

Le modifiche allo svolgimento della Conferenza di Servizi costituiscono una rilevante novità in materia di semplificazione amministrativa.

La L. 340/00¹⁷ che ha riscritto la disciplina relativa alla Conferenza, riformulando gli articoli da 14 a 14-*quater* della L. 241/90, al fine di garantire il coordinamento istruttorio del procedimento autorizzatorio condotto dallo SUAP, ha modificato il D.Lgs. 112/98, aggiungendogli, con l'art. 6, l'art. 27-*bis*, che impone a tutte le altre amministrazioni di fissare, per lo svolgimento delle proprie attività istruttorie, termini compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 447/98 e s.m.i. Ciò anche per semplificare gli adempimenti delle imprese e accelerare le procedure senza abbassare il livello di garanzia degli interessi pubblici coinvolti.

Le principali innovazioni introdotte dalla normativa sullo sportello unico, rispetto alla Conferenza di Servizi sono:

- il rafforzamento dell'istituto, che diviene lo strumento che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare ogni volta che si renda necessario l'esame contestuale di vari interessi pubblici;
- il principio della decisione a maggioranza con la presenza di rappresentanti qualificati delle amministrazioni;
- il principio del silenzio-assenso;
- l'obbligo, da parte dell'amministrazione che si pronuncia negativamente su un dato progetto, di motivare e fornire tutte le informazioni necessarie ai fini del superamento della pronuncia negativa;

sottoscrivere le autocertificazioni, fanno sì che le imprese ricorrano a tale procedura sporadicamente, solo

- il rafforzamento del ruolo del rappresentante della Pubblica Amministrazione, il quale, in sede di Conferenza è abilitato a rappresentare pienamente la volontà dell'amministrazione;
- la definizione di termini certi per l'adozione della decisione finale;
- la possibilità, per il privato, di richiedere l'indizione di una Conferenza di Servizi "di consulenza" su progetti di particolare complessità;
- la possibilità di chiedere, tramite lo sportello unico, che le amministrazioni coinvolte nel procedimento si pronuncino sulla conformità di progetti preliminari vigenti al momento della domanda, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio.



In merito alla Conferenza di Servizi si è espressa, con un provvedimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri¹⁸, fornendo un contributo alle amministrazioni che si trovano di fronte alla necessità di dover rimettere la decisione conclusiva di una Conferenza di Servizi al Consiglio dei Ministri, in presenza di dissensi espressi in materia di cosiddetti interessi sensibili (paesaggio, ambiente, beni storico-artistici, salute), non potendo in questo caso applicare il criterio della decisione a maggioranza. Con l'occasione la Presidenza del Consiglio ha confermato la definizione di Conferenza quale *"modulo procedimentale con cui si ottiene il coordinamento e la contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento, attraverso la trattazione contemporanea di uno stesso affare da parte di una pluralità di soggetti pubblici"*. Tale istituto, da un lato, si pone come strumento di *semplificazione procedimentale*, in quanto costituisce il *"luogo del procedimento nel quale tutti gli interessi pubblici rilevanti hanno l'occasione per essere sincronicamente rappresentati"*; dall'altro si pone come *strumento di coordinamento*, perché volto alla composizione dei vari interessi pubblici coinvolti in un dato procedimento e, quindi, finalizzato *"all'individuazione e riaffermazione dell'interesse pubblico primario"* o prevalente.

Lo SUAP e le tecnologie informatiche

Lo SUAP rappresenta certamente uno strumento utile per ottenere una significativa accelerazione nello sviluppo dell'applicazione delle tecnologie informatiche nella PA. Il D.P.R. 447/98¹⁹ ha previsto, infatti, esplicitamente che la struttura dello SUAP debba dotarsi di un apposito archivio informatico e, con il bando di finanziamento per l'e-government, il Governo ha sottolineato l'importanza dell'organizzazione di un front office multicanale in modo che le amministrazioni locali possano erogare servizi su due canali d'accesso, il *canale fisico* e quello *virtuale*, prevedendo, nel caso dello SUAP, l'integrazione tra i due canali²⁰.

¹⁸ Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Provvedimento del 2 gennaio 2003, *Norme in materia di conferenza di servizi*.



È certamente aumentata la sensibilità nei confronti dello strumento informatico quale mezzo di gestione del procedimento unico e prezioso supporto per la valorizzazione economica del territorio. Soprattutto nel caso di associazioni di Comuni, si evidenzia la necessità di creare una rete informativa che consenta la gestione informatizzata delle pratiche riducendone i tempi di evasione.

A tal proposito va ricordato che alle Regioni, come si è già affermato, il legislatore nazionale ha riservato lo specifico compito di coordinare e migliorare i servizi di assistenza a favore delle imprese, con particolare riguardo alla raccolta e alla diffusione, anche per via telematica, di tutte le informazioni utili agli operatori economici attivi sul territorio.

Il Formez a sostegno delle amministrazioni locali

La definizione degli obiettivi da conseguire, attraverso l'istituzione dello SUAP e rispetto ai diversi possibili ruoli ad esso attribuiti per legge – efficiente coordinatore, informatore, promotore, consulente –, ha richiesto ai Comuni un'attività di analisi attenta di bisogni specifici e di strategie. Ciò in quanto l'amministrazione locale è investita di un ruolo significativo nella promozione dell'economia locale e nel miglioramento dei rapporti tra PA e impresa. Il Comune è chiamato a rivedere la propria struttura organizzativa attraverso l'istituzione e la promozione di servizi sempre più orientati all'utente, rispetto ai quali sono prioritari gli aspetti di comunicazione e condivisione delle informazioni tra Pubblica Amministrazione e utenti dei pubblici servizi e tra diversi enti e uffici pubblici operanti sempre più in un clima di collaborazione.

L'ente locale assume quindi la funzione di grande regista nell'ambito di sistemi di offerta di servizi pubblici, i quali sempre più vedranno la simultanea presenza di numerosi soggetti differenziati – per forma giuridica e assetto proprietario – mantenendo, in ogni caso, la responsabilità ultima in merito alle grandi scelte strutturali e alla capacità finale di soddisfacimento dei bisogni.

È fondamentale che gli enti locali colgano ancora una volta l'occasione di trovare nello sportello unico lo stimolo a rivedere il proprio ruolo, i modelli di sviluppo e le caratteristiche della macchina amministrativa, superando la cultura del mero “adempimento” che finirebbe per tradurre questa innovazione in semplice adeguamento formale.

È questo un terreno di intervento privilegiato per il Formez, poiché consente di rendere concreta, in sintonia con il Dipartimento della Funzione Pubblica, la missione tesa a favorire il decentramento e lo sviluppo equilibrato del territorio, l'innovazione amministrativa e tecnologica, la semplificazione e la cooperazione tra i vari livelli di governo.

Attraverso il *Progetto SI - Sportello Impresa*, il Formez si era già posto al servizio degli SUAP, attuando una serie di interventi a favore

Uno degli strumenti operativi più importanti utilizzati dal Progetto SI è rappresentato dalla pubblicazione dei manuali regionali per responsabili di sportello unico, che si caratterizzano per un taglio ispirato alla praticità, dal momento che non contengono solo riferimenti alla normativa nazionale, regionale e di settore, ma presentano apposite schede relative a singoli procedimenti.

Il progetto *Simpliciter - esigenze, esperienze, effetti della semplificazione*, mettendo a frutto il lavoro svolto dal Progetto SI, in particolare per quel che ha riguardato il censimento dei procedimenti che confluiscono nel procedimento unico e che rappresentano il nucleo dei manuali regionali, è nato con l'obiettivo di sostenere i processi di semplificazione amministrativa, in considerazione del mutato quadro costituzionale e della riforma amministrativa in corso.

Simpliciter prevede di offrire un qualificato supporto tecnico al censimento dei procedimenti che presiedono all'attività d'impresa, realizzando schede tecniche di procedimento che dovranno confluire nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese²¹.

Il manuale

Anche in Piemonte il Formez, in sintonia con gli obiettivi della Regione e in continuità con l'attività di supporto alle amministrazioni locali e di concreto radicamento degli interventi sul territorio, ha attivato e coordinato un gruppo di lavoro, di cui hanno fatto parte funzionari della Regione e responsabili di SUAP.

A differenza di quelli già pubblicati nella stessa collana editoriale del Formez, questo manuale presenta una versione cartacea e una su CD-Rom.

Nel volume cartaceo vengono presentate solo le schede tecniche relative ai singoli procedimenti, tenuto conto, naturalmente, della normativa nazionale e regionale vigenti. Per ciascun endoprocedimento è previsto un rinvio a specifica modulistica.

Nella versione su CD-Rom si aggiunge il testo delle *linee guida* regionali in tema di sportello unico, oltre alla modulistica che è possibile richiamare, con collegamento ipertestuale, da ciascuna scheda endoprocedimentale. Per alcune schede procedurali, la modulistica allegata non è aggiornata alla più recente normativa di settore in quanto in attesa di adeguamento da parte degli enti preposti; si provvederà successivamente alle modifiche visto che il manuale sarà disponibile anche on-line sul sito del Formez (www.sportelloimpresa.it) e su quello della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it).

²¹ Art. 16, L. 29 luglio 2003, n. 229, *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione*. - *Legge di semplificazione 2001*. L'istituzione è stata prevista attraverso la gestione del

Si prevede, inoltre, vista la continua evoluzione del contesto normativo e regolamentare nazionale e regionale, un continuo aggiornamento.



Alla redazione del manuale hanno contribuito rappresentanti della Regione, in particolare dell'Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio, della Direzione "Affari Istituzionali e Processo di Delega" (Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta regionale e delle Direzioni regionali) e della Direzione Industria (Settore Osservatorio settori produttivi industriali), senza la cui preziosa collaborazione il volume non sarebbe stato realizzato. A tutti va il nostro ringraziamento.

SCHEDE TECNICHE



Urbanistica



27

Scheda 1 – Procedura di Variante allo strumento urbanistico

Ambito di applicazione	La procedura di variante allo strumento urbanistico è applicabile nel caso in cui il progetto – pur conforme alle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e ambientale, e alle specifiche discipline di settore eventualmente pertinenti, per nuovo insediamento produttivo – contrasti con lo strumento urbanistico generale, per mancanza o insufficienza di aree produttive. Inoltre, se la realizzazione dell'intervento comporta la coincidenza dell'interesse pubblico con quello privato si può applicare la variante al PRG, rispettivamente di tipo <i>strutturale</i> , ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 17, c. 4, L.R. 56/77, ovvero di tipo <i>parziale</i> , ai sensi dell'art. 17, c. 7, della medesima legge regionale.
Ufficio competente	Sportello unico per le attività produttive territorialmente competente.
Ente titolare della funzione	• Comune: varianti <i>parziali</i>, ai sensi dell'art. 17, c. 7, L.R. 56/77; • Comune (per l'adozione) e Regione (per l'approvazione): varianti <i>strutturali</i>, ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 17, c. 4, L.R. 56/77.
Altri enti coinvolti	Provincia, per le varianti <i>parziali</i> .
Modulistica	La procedura di variante prevista dall'art. 5, D.P.R. 447/98 e s.m.i. è attivata, ordinariamente, <i>ex officio</i> dal responsabile dello sportello unico (sentito il parere del proponente), e sussistendo le condizioni sopra citate.
Autocertificabilità	Poiché la procedura di variante urbanistica <i>ex art. 5, D.P.R. 447/98</i> è intesa a provocare una modificazione nella situazione normativa preesistente a livello comunale – situazione con la quale, allo stato, sussiste contrasto nel progetto – è escluso il ricorso all'autocertificazione.



Adempimenti	È opportuno, sebbene normativamente non richiesto, che il responsabile dello sportello unico o il responsabile del procedimento unico (se diverso), si determini per l'attivazione di siffatta procedura di variante urbanistica soltanto dopo aver preso in considerazione le volontà dell'amministrazione comunale. Ciò, al fine di evitare un procedimento destinato a ottenere il rifiuto del Consiglio comunale, competente nella ratifica della variante, comportando in tal modo un aggravio dello stesso procedimento (art. 1, L. 241/90). Il procedimento di variante agli strumenti urbanistici comporta un'istruttoria preliminare che accerti: – la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5, D.P.R. 447/98 e s.m.i. Cioè che il progetto presentato sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e che il contrasto con gli strumenti urbanistici derivi dal fatto che questi non individuano aree destinate ad impianti produttivi, oppure che le aree previste non risultano sufficienti ai fini della realizzazione del progetto presentato; – le considerazioni sulla volontà dell'amministrazione comunale. Qualora manchino le necessarie condizioni che possano premettere l'attivazione della variante, la conclusione della fase istruttoria porta al rigetto della domanda, ovvero, in caso positivo, all'attivazione della procedura di variante. Inoltre, in base alla sentenza della Corte Costituzionale 206/01, lo sportello unico dovrà, preventivamente, considerare il parere della Regione (in caso di variante <i>strutturale</i>) o quello della Provincia (in caso di variante <i>parziale</i>), considerato che la Conferenza di Servizi, eventualmente convocata, non potrà prescindere dal loro consenso/dissenso. È auspicabile che il soggetto proponente l'intervento collabori con gli uffici comunali nella predisposizione dei documenti necessari all'attivazione della variante urbanistica (relazioni ed elaborati).
Tempi	Complessivamente, i tempi previsti non sono inferiori a 100-120 giorni, perché la variante urbanistica sia approvata, comprendendo i tempi ordinariamente richiesti per la convocazione e lo svolgimento della/e Conferenza/e di Servizi, oltre ad un massimo di 60 giorni per l'assunzione del verbale finale della Conferenza, affinché il Consiglio comunale approvi la proposta di variante.
Oneri	– Marca da bollo del valore corrente sulla domanda. – Diritti di emissione per pareri, enti e uffici coinvolti nel procedimento, come da tariffari specifici.

	– Diritti di segreteria comunali per attivazione del procedimento di variante.
Sanzioni	Per le inosservanze alle disposizioni di legge si fa riferimento alla normativa sanzionatoria in vigore.
Normativa di riferimento	Normativa nazionale D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi ecc. a norma dell'art. 20, c. 8, della L. 59/97. Normativa regionale L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo.





Scheda 2 – Permesso di costruire (art.10, D.P.R. 380/01)

Ambito di applicazione

Le aziende che intendono eseguire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non procedibili con DIA, secondo l'estensione disposta dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/01 e s.m.i.), devono ottenere il preventivo provvedimento abilitante (Permesso di costruire).

Sono subordinati al Permesso di costruire:

1. interventi di nuova costruzione che comportino la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio quali:
 - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
 - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione, in via permanente, di suolo inedificato;
 - l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;



	– la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; 2. interventi di ristrutturazione urbanistica tendenti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; 3. interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee "A", comportino mutamenti di destinazione d'uso.
Ufficio competente	Sportello unico per le attività produttive territorialmente competente.
Ente titolare della funzione	Comune territorialmente competente - settore tecnico.
Altri enti coinvolti	• ASL, per Parere su progetto (TULLSS o art. 48, L.R. 56/77 e s.m.i.), nel caso in cui non possa essere sostituito da autocertificazione, ai sensi dell'art. 20, c. 1, D.P.R. 380/01 e s.m.i.; • ARPA, per Parere sulla relazione dell'impatto acustico, ai sensi della L. 447/95; • Comando Provinciale VV.F. (se attività soggetta a controllo prevenzione incendi, ai sensi del D.M. Interno 16/02/82), per esame progetto. • Enti preposti alla tutela dei vincoli in particolare: – Regione Piemonte - Settore beni ambientali, per beni soggetti agli artt. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04); – Commissione regionale, per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, art.91-<i>bis</i>, L.R. 56/77 (per quanto applicabile), per interventi riguardanti beni sottoposti a tutela per effetto di vincoli imposti dal Piano Regolatore, ai sensi dell'art. 40, L.R. 56/77; – Ministero dei Beni culturali, per vincolo, ai sensi degli artt. 10 e 11, D.Lgs. 42/04.
Modulistica	§Mod. 2, "Domanda per il rilascio di Permesso di costruire (D.P.R. 380/01 e s.m.i.)".



Autocertificabilità	Gli interventi soggetti al rilascio del Permesso di costruire non sono autocertificabili.
Adempimenti	L'istanza presentata dall'avente titolo, deve essere corredata di: – elaborati progettuali (estratto di planimetria catastale, estratto del PRGC vigente e adottato, nonché l'estratto di eventuali strumenti urbanistici esecutivi con individuazione dell'area o del fabbricato, in scala adeguata). Planimetria generale con progetto delle sistemazioni esterne comprendente, l'indicazione dei materiali, la sistemazione del verde, degli allacciamenti, delle recinzioni e delle distanze dai confini e fabbricati limitrofi, le altezze e il numero dei piani. Piante, sezioni e prospetti di rilievo e di progetto, in scala adeguata; sulle tavole vanno riportati, in idonee coloriture, le demolizioni, le nuove costruzioni e le destinazioni d'uso in atto e future di ogni singolo locale. Particolare di facciata, in scala adeguata, con indicazione di materiali e colori adottati; – relazione tecnico-descrittiva; – relazione di valutazione dell'impatto acustico, ai sensi della L. 447/95; – relazione e dichiarazione, ai sensi della L. 13/89, riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche; – documentazione fotografica, a colori, del lotto o dell'edificio interessati dall'intervento; – titolo di disponibilità dell'immobile; – computo metrico estimativo; – modello ISTAT; – autocertificazione riguardante la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso di interventi di edilizia residenziale; – richiesta alla ASL, per Esame progetto, ai sensi del TULLSS e dell'art. 48, L.R. 56/77 e s.m.i., nel caso in cui il parere non possa essere sostituito da autocertificazione; – richiesta di Parere al Comando provinciale VV.F., nei casi di attività rientrante nell'elenco del D.M. Interno 16/02/82; – dichiarazione di conformità e progetto impianti, ai sensi della L. 46/90. – richiesta di Parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo o ricorso all'Autorizzazione in sub-delega, ai sensi della L.R. 20/89 (per quanto applicabile), qualora l'intervento riguardi un immobile sottoposto a vincolo, ai sensi del D.Lgs. 42/04 o dal Piano Regolatore; – ogni altro documento aggiuntivo atto a descrivere correttamente l'intervento.



Tempi	– 75 giorni, per i Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, per tutti i tipi d'intervento edilizio. – 90 giorni, per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, nei casi d'interventi riguardanti insediamenti produttivi presentati allo SUAP.
Oneri	– Contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle spese per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione. Questi variano da Comune a Comune e vengono determinati sulla base di parametri regionali approvati da Consiglio comunale. – Diritti di segreteria stabiliti dal Comune territorialmente competente. – Diritti di emissione per pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nel procedimento.
Scadenza/Rinnovi	Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del Permesso di costruire, pena: la decadenza del titolo. Così pure se i lavori non sono completati entro i tre anni dalla data di inizio lavori. I termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del Permesso rilasciato. Decorsi i termini, il Permesso decade per la parte non eseguita, salvo che anteriormente al termine di scadenza, sia stata fatta richiesta di proroga. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è subordinata al rilascio di un nuovo Permesso di costruire, salvo che le opere non rientrino tra quelle realizzabili mediante DIA. In tal caso, se necessario, si procede a ricalcolare i costi relativi al contributo di costruzione. La decadenza del Permesso rilasciato può verificarsi anche per contrasto con nuove previsioni urbanistiche (art. 15, p. 4, D.P.R. 380/01), salvo che i relativi lavori siano già iniziati e siano ultimati entro i tre anni dalla data del loro inizio.
Sanzioni	La realizzazione di opere in assenza di Permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, viene sanzionata ai sensi dell'art. 31 e seguenti del D.P.R. 380/01.
Note	I soggetti legittimati alla richiesta del Permesso di costruire sono, oltre al proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, quanti vantano su di esso un diritto reale. Il titolo è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Completata la costruzione, il Permesso di costruire dovrà essere conservato, poiché costituisce titolo obbligatorio da citare negli atti pubblici, nel caso di trasferimento reale del bene (L. 47/85).



Normativa di riferimento	Normativa nazionale D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 380/01 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. Normativa regionale L.R. 3 aprile 1989 n. 20, Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici. L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, Tutela ed uso del suolo. Regolamenti Regolamento edilizio comunale. Regolamento di igiene e sanità. Norme urbanistico-edilizie di attuazione del PRG.
--	--

Scheda 3 – Denuncia inizio attività edilizia (art. 22, D.P.R. 380/01)

Ambito di applicazione	Le aziende che intendono effettuare: – interventi edilizi non riconducibili all'elenco di cui agli artt. 10 (opere soggette a Permesso di costruire) e 6 (opere libere) del D.P.R. 380/01, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente; – varianti a Permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di costruire. In alternativa al Permesso di costruire sono realizzabili mediante DIA: 1. interventi di ristrutturazione edilizia (art. 10, c. 1, l. c), D.P.R. 380/01) che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, che comportino mutamenti della destinazione d'uso;
--------------------------------------	---



	2. interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani attuativi, compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione dei piani o di ricognizione di quelli vigenti. 3. interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Ufficio competente	Sportello unico per le attività produttive territorialmente competente.
Ente titolare della funzione	Comune territorialmente competente - settore tecnico.
Altri enti coinvolti	• ASL, per Parere su progetto (TULLSS o art. 48, L.R. 56/77 e s.m.i.), nel caso in cui non possa essere sostituito da autocertificazione, ai sensi dell'art. 20, c. 1, D.P.R. 380/01 e s.m.i.; • ARPA, per Parere sulla relazione dell'impatto acustico, ai sensi della L. 447/95; • Comando Provinciale VV.F. (se attività soggetta a controllo prevenzione incendi, ai sensi del D.M. Interno 16/02/82), per esame del progetto; • enti preposti alla tutela dei vincoli, in particolare: – Regione Piemonte - Settore beni ambientali, per beni soggetti agli artt. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04); – Commissione regionale, per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, art.91-bis, L.R. 56/77 (per quanto applicabile) per interventi riguardanti beni sottoposti a tutela per effetto di vincoli imposti dal Piano Regolatore, ai sensi dell'art. 40, L.R. 56/77; – Ministero dei Beni culturali per vincolo, ai sensi degli artt. 10 e 11, D.Lgs. 42/04.
Modulistica	§Mod. 3, "Denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/01 come modificato e integrato dal D.Lgs. 301/02".
Autocertificabilità	La DIA si configura come autocertificazione.
Adempimenti	La DIA è presentata dall'avente titolo corredata di: – dettagliata relazione asseverata, a firma di un progettista abilitato, di conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici, approvati e non in contrasto con



(segue)	quelli adottati, ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché di rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; – elaborati progettuali, completi di planimetrie, mappe catastali, in scala adeguata, piante, sezioni, prospetti, in scala adeguata, debitamente quotati, relativi allo stato di fatto e di progetto, con indicazione delle destinazioni d'uso; – indicazione dell'impresa/e, cui si intende affidare i lavori; – dichiarazione di conformità e progetto impianti, a firma del professionista, per gli impianti soggetti all'applicazione della L. 46/90; – relazione e dichiarazione, ai sensi della L. 13/89, riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche; – documentazione fotografica idonea ad individuare l'intervento; – Parere-progetto dell'ASL, ai sensi del TULLSS o ai sensi dell'art. 48, L.R. 56/77 e s.m.i., nel caso in cui lo stesso non possa essere sostituito da autocertificazione. – richiesta di Parere al Comando provinciale VV.F., nei casi di attività rientrante nell'elenco del D.M. Interno 16/02/82; – richiesta di Parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo o ricorso all'Autorizzazione in sub-delega, ai sensi della L.R. 20/89 (per quanto applicabile), qualora l'intervento riguardi un immobile sottoposto a vincolo, ai sensi del D.Lgs. 42/04 o in base al Piano Regolatore; – ogni altro documento aggiuntivo atto a descrivere correttamente l'intervento.
Tempi	I lavori possono essere avviati trascorsi 30 giorni dalla presentazione della DIA. Nel caso di immobili soggetti ad Autorizzazione in sub-delega, i 30 giorni decorrono dalla data dell'assenso. Nel caso in cui dovesse essere acquisito il parere di un ente di tutela per immobile soggetto a vincolo, i 30 giorni decorrono dall'esito della Conferenza di Servizi indetta dal Comune (art. 23, c. 4, D.P.R. 380/01).
Oneri	– Contributo di costruzione per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione per gli interventi ricadenti nel p. 3 (interventi realizzati mediante DIA in alternativa al Permesso di costruire, vd. "Ambito di applicazione"). – Diritti di segreteria stabiliti dal Comune territorialmente competente.
Scadenza/Rinnovi	Il termine di efficacia per la conclusione dei lavori è pari a tre anni.

Sanzioni	Sanzioni penali previste dalla normativa vigente per gli scarichi non autorizzati.
Normativa di riferimento	Normativa nazionale D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 128. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Normativa regionale L.R. 7 aprile 2003, n. 6, Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee). L.R. 17 novembre 1993, n. 48, Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. L.R. 26 marzo 1990, n. 13, Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319).





Sanzioni	Per le inosservanze alle disposizioni di legge si fa riferimento alla normativa sanzionatoria in vigore.
Normativa di riferimento	Normativa nazionale D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Regolamenti Regolamenti comunali in materia di igiene.

